



S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano

*Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax 0432/925399*

*Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg.Imprese di Trieste
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Sito Internet <http://www.autovie.it>*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ART.26 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA AUTOSTRADA

E RELATIVE PERTINENZE 2014-2017

STAZIONE APPALTANTE: S.p.A. Autovie Venete

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Renzo Pavan

DIRIGENTE D'AREA PREPOSTO: rag. Davide Sartelli

IMPEGNO DI SPESA: N°1586 DEL 08/02/2013

APPALTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA AUTOSTRADA E
RELATIVE PERTINENZE 2014-2017

Stato delle revisioni

Rev. 0	AGOSTO 2007	Prima emissione - Entrata in vigore Legge 3 Agosto 2007.
Rev. 1	MAGGIO 2008	Modifiche normative - Entrata in vigore D. Lgs. n.81/08.
Rev. 2	AGOSTO 2009	Modifiche normative - Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.

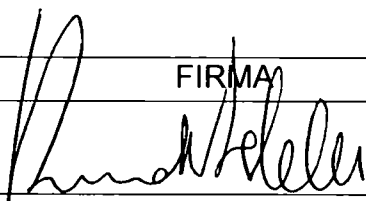
Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c.3 e s.m.i.

I. GESTIONE DEL DOCUMENTO

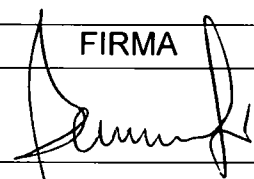
Responsabilità:

datore di lavoro Committente: dott. ing. Enrico Razzini

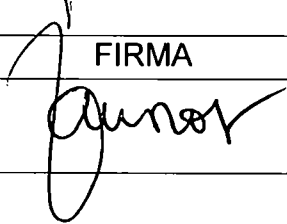
Approvazione:

	FIRMA	DATA
delegato funzionale del datore di lavoro		18.03.2013

Visto:

	FIRMA	DATA
RSPP		11 FEB. 2013

Redatto:

	FIRMA	DATA
responsabile commessa		18.3.2013

Presa Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	06/02/2013	Redazione documento
1	11/02/2013	Verifica S.P.P./R.S.P.P.
2		
3		
4		

INDICE

S.p.A. AUTOVIE VENETE.....	1
1. PREMESSA.....	4
a. Normativa	6
b. Definizioni	9
2. FIGURE DI RIFERIMENTO	11
a. Committente o Stazione Appaltante	11
a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante.....	11
b. Impresa appaltatrice	12
b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice	12
b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice.....	13
b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice	13
b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice	13
3. LAVORATORI AUTONOMI.....	14
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	15
a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)	15
a.1. Descrizione Appalto/Opera	15
a.2. Descrizione lavorazioni.....	16
a.3. Fasi lavorative	16
a.4. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare.....	17
6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO....	18
a. RISCHI AMBIENTALI	18
a.1. Rischio traffico.....	18
a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti.....	18
a.3. Rischio Impianti.....	19
a.4. Linee e condutture di servizi.....	19
a.5. Rischio di caduta dall'alto	19
a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)	19
a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria.....	19
a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi	19
a.9. Rischi strutturali	20
a.10. Presenza di fossati alvei fluviali.....	20
a.11. Presenza di alberi	20
b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ 20	
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI.....	21
8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE	21
9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	22
10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI	23
11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	24
a. RISCHIO ELETTROCUZIONE	24
b. RISCHIO CHIMICO.....	24
c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE.....	24
d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE	24
e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	25
f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI	25
g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)	25
12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE	25
13. ALLEGATI (lista non esaustiva)	26

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Comma 3-bis. *"Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI."*

Comma 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

a. Normativa

CODICE CIVILE

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e

alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

c. Sospensione dei lavori

In caso d'inosservanza di Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso".

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Committente o Stazione Appaltante

Nome	Autovie Venete s.p.a.
Rappresentante legale	Emilio Terpin
Sede Legale	Trieste
Indirizzo Sede Legale	Via Locchi 19
CAP	34123
Città	Trieste
Telefono	040/3189111
Fax	040/3189235
E-mail	info@autovie.it
Sito Internet	www.autovie.it
Indirizzo Uffici competenti	Servizi Manutentivi
Telefono	0432/925343
Fax	0432/925429
E-mail	nicola.pasianotto@autovie.it

a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

Referente aziendale appalto	geom. Fulvio Moras
Datore di lavoro	dott. ing. Enrico Razzini
Delegato funzionale del datore di lavoro	dott. ing. Renzo Pavan
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	geom. Angelo Bertoli
Medico del Lavoro	dott. Giovanni Andrea Avanzi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	dott. Emanuele Colavitto
	sig. Alberto Pellizzon
	sig. Fabio Zanetti
	sig. Vito Guida

b. Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Indirizzo Sede legale	
Telefono	
Fax	
Indirizzo Uffici	
Telefono	
Fax	

b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Altro	

b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

3. LAVORATORI AUTONOMI

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

Ubicazione	Intera rete autostradale e relative pertinenze
Località	Intera rete autostradale e relative pertinenze.
Natura dell'appalto	Servizio di spazzamento e pulizia autostradale.
Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera	36 mesi
Importo stimato del servizio	€ 865'450,00 <i>(al netto dei costi della sicurezza)</i>
Costi della sicurezza previsti	€ 2'510,00 <i>(non soggetti a ribasso d'asta)</i>

a.1. Descrizione Appalto

L'Appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- l'esecuzione delle operazioni di spazzolatura, meccanica e manuale, presso la banchina destra, centrale e sinistra del nastro autostradale, presso le piazzole e le aree di sosta, presso le Stazioni Autostradali, con l'ausilio della segnaletica, dei mezzi e del personale previsto per l'idonea segnalazione del cantiere mobile;
- l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e sanificazione, meccanica e manuale, presso le piazzole e le aree di sosta, presso le Stazioni Autostradali, con l'ausilio della segnaletica, dei mezzi e del personale previsto per l'idonea segnalazione del cantiere mobile;
- l'esecuzione delle operazioni di lavaggio dei catadiottri, effettuate meccanicamente e manualmente, presso le banchine destra, sinistra e centrale del nastro autostradale, presso le piazzole e le aree di sosta, presso le Stazioni Autostradali, con l'ausilio della segnaletica, dei mezzi e del personale previsto per l'idonea segnalazione del cantiere mobile;
- l'esecuzione delle operazioni di spurgo pozzetti, caditoie e tubazioni di interconnessione, effettuate meccanicamente e manualmente, presso le banchine destra, sinistra e centrale del nastro autostradale, presso le piazzole e le aree di sosta, presso le Stazioni Autostradali, con l'ausilio della segnaletica, dei mezzi e del personale previsto per l'idonea segnalazione del cantiere mobile;
- l'esecuzione delle operazioni di diserbo manuale e meccanico della superficie di

carreggiata limitrofa alle banchine destra, sinistra e centrale del nastro autostradale, delle bretelle di collegamento, di piazzole, aree di sosta, piazzali di esazione pedaggi, con l'ausilio della segnaletica, dei mezzi e del personale previsto per l'idonea segnalazione del cantiere mobile;

- sfalcio delle scarpate del rilevato autostradale in corrispondenza delle piazzole di sosta in emergenza;
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani non differenziati dalle scarpate del rilevato autostradale in corrispondenza delle piazzole di sosta in emergenza;
- raccolta, trasporto e conferimento a idoneo impianto autorizzato rifiuti solidi urbani non differenziati.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altri interventi. Sempre nel corso del contratto la Società potrà richiedere all'impresa interventi prelievo e smaltimento di rifiuti prodotti in altre aree di pertinenza. Per detti interventi, che saranno di volta in volta valutati, l'impresa dovrà garantire l'organizzazione di mezzi e personale per la raccolta ed il trasporto dei materiali di risulta, nonché garantire attraverso capacità tecniche la gestione dei rifiuti, ovvero dalle analisi allo smaltimento immediato presso discariche autorizzate.

a.2. Descrizione lavorazioni

L'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire operazioni di spazzolatura, lavaggio e raccolta rifiuti (esempio: bottigliette, contenitori, etc.) lungo l'intera estesa autostradale, operando in presenza di traffico in corsia di emergenza e sorpasso, in corrispondenza delle piazzole di sosta in emergenza, dei piazzali di esazione e all'interno delle pertinenze della Società. Le attività sono svolte principalmente meccanicamente.

Per tutte le operazioni la Ditta dovrà utilizzare adeguati mezzi, segnaletica e DPI.

a.3. Fasi lavorative

Fare riferimento ai seguenti allegati:

- All. B – Norme tecniche
- All. D – Programma Interventi
- All. F, rubricato - elenco e ubicazione contenitori
- All. H – Norme di sicurezza in autostrada

a.4. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare

<i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i>	Le aree destinate al servizio si trovano all'interno della piattaforma autostradale ed extraautostradale e delle relative pertinenze. Il personale operante sarà quindi soggetto ad elevato rischio traffico. Lungo l'estesa autostradale ed i piazzali di pertinenza della committente sono presenti sottoservizi ed attraversamenti di varia natura, compresi elettrodotti aerei. In caso di lavorazione durante le ore notturne sarà necessario portare attenzione al pericolo di investimento del personale e adottare opportune attrezzature per garantire sufficiente illuminazione sul luogo di lavoro. Le aree destinate al servizio si trovano anche all'interno di posti manutenzione e centri servizi, ove può essere presente personale tecnico della Committente. Le aree destinate al servizio si possono trovare in adiacenza di parcheggi, piazzali di pertinenza della committente; tali parcheggi, piazzali, oltre ad essere percorsi a piedi o in macchina dagli utenti e dai dipendenti della committente, possono essere percorsi anche dagli automezzi di altre Ditte operanti per conto della Società. Visto che le lavorazioni avverranno per la maggior parte della durata del servizio durante le ore diurne, sarà necessario portare attenzione al pericolo di investimento.
<i>Misure di prevenzione adottate e da adottare</i>	In presenza di veicoli in transito il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dalla Norma Europea UNI EN 471:2008. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di apposita cartellonistica e di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico. Nel caso di interferenze con altre imprese intervenenti si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare rischi per i propri lavoratori e nel frattempo si dovrà adottare tutte le misure per eliminare le interferenze ai fini degli adempimenti relativi all'informazione, cooperazione e coordinamento. Gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni previste nelle norme di sicurezza per i lavori in autostrada e al DM 10/07/2002 - disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo allegate al contratto di affidamento.

5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO

Le aree oggetto del servizio si trovano lungo l'estesa autostradale in concessione e le relative pertinenze e sono nella disponibilità giuridica della S.p.A. Autovie Venete. Dette aree non sempre costituiscono luoghi di lavoro per il personale dipendente della Società committente se non per il personale specifico o specificatamente dedicato alla gestione dei lavori, o servizi e forniture.

L'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete, preavvisata delle attività, per tramite il Centro Radio Informativo o da un proprio responsabile, informerà l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori

autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese e/o personale della S.p.A. Autovie Venete, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività.

Il Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

a. RISCHI AMBIENTALI

a.1. Rischio traffico

I mezzi, all'interno di piazzali e parcheggi della Committente, dovranno accedere procedendo a passo d'uomo.

In presenza di veicoli in transito il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs.285/92) e in particolare dall'art. 37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92). Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN 471:2008, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 2a o superiore.

Come già premesso le lavorazioni si svolgono nelle pertinenze autostradali in presenza di traffico veicolare circolante.

Pertanto è opportuno che vengano attivate tutte le procedure previste nelle "Norme Generali di Sicurezza per l'esecuzione di Lavori In Autostrada" e dal D.M. 10 luglio 2002 allegate al capitolato speciale di appalto.

Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico.

a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti

Presso le aree interessate dalle attività, considerata la durata dell'appalto in oggetto, è possibile il verificarsi di attività di altre Imprese, pertanto sarà necessario il coordinamento con le stesse. Nello specifico potrebbero essere presenti diversi cantieri lungo l'estesa autostradale: alcuni fissi per la realizzazione della terza corsia di marcia, altri temporanei e non per opere di manutenzione.

Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altri cantieri, sarà necessario

sospendere immediatamente le attività, avvertire il personale responsabile della committente e attendere le istruzioni di quest'ultimo. E' fatto assoluto divieto da parte dell'Impresa appaltatrice accedere in altri cantieri lungo l'estesa autostradale.

I Centri Servizi di Palmanova e Cessalto e il Posto Manutenzione di Portogruaro costituiscono luoghi di lavoro per il personale dipendente della Società committente. Si raccomanda la massima prudenza nell'esecuzione di tutte le operazioni.

L'Area Esercizio della Società, preavvisata delle attività, informerà la Ditta esecutrice dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese, e/o personale di questa Società, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

a.3. Rischio Impianti

Durante le operazioni di carico rifiuti presso i fabbricati sarà necessario porre attenzione alla presenza di silos e impianti di miscelazione cloruri, i quali non dovranno essere per nessun motivo danneggiati o urtati in fase di manovra.

a.4. Linee e condutture di servizi

Nelle aree oggetto del servizio sono presenti linee e sottoservizi che potrebbero comportare anche un rischio di elettrocuzione in caso di contatto con le attrezzature impiegate. L'impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

a.5. Rischio di caduta dall'alto

Nelle aree interessate dalle attività non si configura tale rischio.

a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)

I livelli di esposizione indotti dal traffico circolante in prossimità delle aree di lavoro sulle 8 ore sono inferiori agli 85 dBA.

Vista la non presenza di insediamenti abitativi limitrofi non vengono date particolari prescrizioni sull'orario di effettuazione di eventuali lavorazioni rumorose.

a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) **Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi**

Nelle aree interessate dalle attività non si configurano rischi rilevanti: si tenga comunque in considerazione la presenza di traffico veicolare, con la formazione di gas di scarico e di polveri. Si raccomanda l'uso di idonei DPI.

a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi

Nelle aree di parcheggio, nei piazzali della Società o lungo l'estesa autostradale, possono essere presenti scatolette in plastica di colore nero, contenenti prodotti de-rattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'impresa, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.

a.9. Rischi strutturali

Non vi sono elementi di rischio.

a.10. Presenza di fossati alvei fluviali

Vi sono ai lati dell'autostrada fossati e attraversamenti di fiumi e canali che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti ai lavori. Qualora si renda necessario so-stare durante l'esecuzione degli interventi in prossimità di fossi o alvei fluviali, sarà necessario porre attenzione al fine di evitare rischi di scivolamento o di caduta.

a.11. Presenza di alberi

Nelle aree attigue potrebbero essere presenti alberi o arbusti che non dovrebbero rappresentare alcun pericolo per le attività in oggetto

b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ

Non vi sono rischi specifici particolari da segnalare, sarà comunque fondamentale, prima dell'inizio delle lavorazioni, concordarsi con i responsabili della Committente per effettuare un'opportuna ricognizione preventiva ed informazione sulle modalità e gli orari d'intervento.

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con barriere metalliche, materiale di deposito, contenitori dei rifiuti ed eventuale materiale abbandonato dagli utenti della strada	L'Impresa appaltatrice può richiedere al referente di sede la temporanea rimozione di eventuali ostacoli. Spetterà al referente della committente valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.

Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse (soglie) o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli a pavimento. Lavorazioni in presenza di cunicoli a pavimento.	L'Impresa appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Cadute in pendenza	Cadute in pendenza a seguito di inciampi per superfici sconnesse (soglie), presenza di gradini, scarpate autostradali, superfici scivolose a causa dell'usura, superfici erbose.	L'Impresa appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature. In particolar modo durante le operazioni di sfalcio e raccolta rifiuti i dipendenti dovranno indossare idonei DPI per evitare scivolamento e cadute.
Sicurezza dei posti di lavoro	Casi di segnalazione di allarme per eventi calamitosi	L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione del piano di sicurezza delle aree dove si svolgono le operazioni di sosta automezzi ed informarne il personale impiegato nelle operazioni

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

L'Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto.

GESTIONE EMERGENZE
Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I. (Centro Radio Informativo) della S.p.A. Autovie Venete contattandolo via telefono ai numeri:
+390432-925513 o +390432-925345

8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
 - l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
 - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore

autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

- ∞ l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che interviene negli edifici e/o nelle pertinenze aziendali deve preventivamente prendere visione delle planimetrie degli immobili, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro, per tramite la Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto, ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
 - Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
 - Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
 - Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione tra i responsabili della committente e i responsabili dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.
- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della committente interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.

L'eventuale richiesta di chiavi delle porte d'ingresso degli immobili o pertinenze aziendali esistenti e pertinenti alle infrastrutture della Committente va inoltrata alla Direzione lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto e/o agli uffici competenti della committente.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI

<i>Procedure autorizzative minime:</i>	Consegna preventiva di: 1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice. 2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSS e nei POS. (ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06). 3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste. 4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. 5. Copia del libro matricola. 6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo. 7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA). 8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
<i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i>	Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, tramite l'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete.
<i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i>	Concordare, tramite la Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione del contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esau-
stivi)

a. RISCHIO ELETTRICIZZAZIONE

b. RISCHIO CHIMICO

c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE

e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI

g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)

12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE

(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)

13.ALLEGATI (lista non esaustiva)

(a cura del committente)

- Planimetria della zona dei lavori;
- Manuali delle norme generali di salute e sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada;
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Prima dell'inizio dei lavori:

(a cura dell'appaltatore)

- Scheda di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito dell'appalto;
- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- Certificato CCIAA;
- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- Eventuali PSS e POS in caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.;
- Cronoprogramma lavori/attività;

(cooperazione tra committente e appaltatore)

- Riunione preliminare di coordinamento e sopralluogo congiunto;

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

Spett.le
S.p.A. Autovie Venete
Via Locchi, 19
34123 – TRIESTE (TS)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a..... il..... re-
sidente a..... prov. (.....) in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene sta-
bilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data

In fede

